

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4817 del 03/09/2026
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-213 del 12/02/2016 intestata a ARLAM S.R.L. per lo stabilimento adibito a costruzione, lavorazione, montaggio, riparazione di carpenteria metallica, manutenzione industriale, arredamenti metallici, opere meccaniche in genere sito nel Comune di Forlì, Via Ugo Buli n. 20 angolo Via Galvani.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-5037 del 03/09/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Responsabile adottante	Elena Montepaone

Questo giorno tre SETTEMBRE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-213 del 12/02/2016 intestata a ARLAM S.R.L. per lo stabilimento adibito a costruzione, lavorazione, montaggio, riparazione di carpenteria metallica, manutenzione industriale, arredamenti metallici, opere meccaniche in genere sito nel Comune di Forlì, Via Ugo Buli n. 20 angolo Via Galvani.

LA DIRIGENTE

Richiamato il regolamento di cui al *D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

Viste:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

Richiamate:

- la d.D.G. 151/2025 (Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna di cui alla d.D.G.130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale);
- la d.D.G. 7/2026 (Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. 68/2025. Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna);
- la d.D.G. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva det. 364/2024 del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la d.D.G. 27/2026 di conferimento alla dott.ssa Elena Montepaone dell'incarico dirigenziale relativo al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-213 del 12/02/2016 ad oggetto "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ARLAM s.r.l. con sede legale in Comune di Forlì, Via Ugo Buli n. 20. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a costruzione, lavorazione, montaggio,*

riparazione di carpenteria metallica, manutenzione industriale, arredamenti metallici, opere meccaniche in genere sito nel Comune di Forlì, Via Ugo Buli n. 20" rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con atto Prot. Com.le 14076 del 17/02/2016, come successivamente aggiornata;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B, il Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995;

Considerato che in data 21/02/2025, era pervenuta ad Arpae comunicazione, acquisita al PG/2025/34394, di variazione della sede legale da Via Ugo Buli 20 a Via Meucci n. 17;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì in data 23/03/2026, acquisita al Prot. Com.le 34725 e da Arpae al PG/2026/53346 - pratica SINADOC 11004/2026 - da ARLAM S.R.L. (C.F./P.IVA 02392080400) avente sede legale in Comune di Forlì, Via Via Meucci n. 17, per la modifica sostanziale senza rinnovo dei termini dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento ai seguenti seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (di competenza Arpae);
- impatto acustico (di competenza comunale);

Richiamata la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023 per l'applicazione dell'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MISE);
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- Linea Guida 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm." approvata con DET-2018-426 del 18/05/2018 del Direttore Tecnico di Arpae;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

Considerato che il procedimento amministrativo si è svolto come segue:

- a seguito della verifica di completezza documentale dell'istanza e della correttezza formale, con nota PG/2026/54446 del 24/03/2026 Arpae indicava la conferenza dei servizi decisoria semplificata ai sensi dell'art.14-bis l.241/90, come previsto dall'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013 e comunicava l'avvio del procedimento;
- con nota PG/2026/65415 del 10/04/2026 Arpae richiedeva all'impresa istante documentazione integrativa;
- la ditta trasmetteva al SUAP in data 21/04/2026 la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2026/74214;
- con PG/2026/105128 del 10/06/2026 Arpae, sulla base del rapporto istruttorio del Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera del 09/06/2026 (previa relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e del parere di AUSL), ha comunicato alla ditta i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che qui si intendono integralmente richiamati;
- in data 18/06/2026 la ditta trasmetteva al SUAP osservazioni alla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i., acquisite al PG/2026/113936;
- in data 13/07/2026 la ditta ha trasmesso documentazione relativa ad ulteriore modifica all'interno dello stabilimento, acquisita al PG/2026/129480;
- in data 30/07/2026 la ditta ha trasmesso integrazioni acustiche e ulteriori osservazioni alla comunicazione motivi ostativi, acquisite al PG/2026/140393;

Dato atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'aggiornamento dell'AUA di seguito indicati:

- Parere acustico emesso dal Comune di Forlì (Prot. Com.le 99972 del 10/08/2026, acquisito al PG/2026/147285) con il quale si conferma quanto già prescritto dall'ALLEGATO B vigente;
- Rapporto istruttorio del responsabile dell'endoprocedimento "emissioni in atmosfera" acquisito in data 12/08/2026, ove, valutata la documentazione presentata dalla Ditta successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., tenuto conto delle valutazioni espresse nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Arpae, ha ritenuto superati i motivi ostativi e ha espresso parere favorevole all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Atteso che l'acquisizione dei succitati atti di assenso consente di esprimere parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;

Evidenziato che il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Considerato che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

Visti il rapporto istruttorio relativo alle emissioni in atmosfera reso da Cristian Silvestroni acquisito in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo al Responsabile del procedimento Cristina Baldelli e alla sottoscritta di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

sulla base di quanto sopra esposto, parte integrante della presente determinazione:

1. Di assumere, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;
2. **Di aggiornare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** adottata determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-213 del 12/02/2016 ad oggetto *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ARLAM s.r.l. con sede legale in Comune di Forlì, Via Ugo Buli n. 20. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a costruzione, lavorazione, montaggio, riparazione di carpenteria metallica, manutenzione industriale, arredamenti metallici, opere meccaniche in genere sito nel Comune di Forlì, Via Ugo Buli n. 20"* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con atto Prot. Com.le 14076 del 17/02/2016, come segue:
 - sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - la sede legale dell'impresa è da intendersi sostituita da Forlì, Via Meucci n. 17.
3. **Di confermare**, per le parti non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-213 del 12/02/2016.
4. **Di dare atto** Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-213 del 12/02/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.
5. **Di dare atto** che sono fatti salvi:
 - tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
 - specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.
6. **Di trasmettere** la presente determina di aggiornamento dell'AUA al SUAP del Comune di Forlì ai fini del conseguente rilascio all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, ad Arpae, ad AUSL, agli uffici interessati del Comune di Forlì e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Di rendere noto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Elena Montepaone

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

■ **INTRODUZIONE**

Ditta	ARLAM S.R.L.
Impianto	Produzione manufatti in acciaio, inox, alluminio
Ubicazione	Comune di Forlì (FC), Via Buli n. 20 angolo via Galvani

■ **PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE**

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la richiesta di modifica sostanziale comprende quanto segue:

- inserimento di una nuova macchina CN di taglio laser lamiera che darà origine ad una nuova emissione (emissione E16). La macchina laser e l'impianto di filtrazione saranno interamente collocati all'interno del capannone esistente; non è prevista alcuna installazione di nuove unità o componenti all'esterno, oltre a quelle già presenti.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota prot. n. 54516 del 24/03/2026, aggiornata in data 28/04/2026 prot. n. 77942, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste.

Il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso con prot. n.87982 del 13/05/2026 la relazione tecnica, poi rettificata con relazione prot. n. 103655 del 08/06/2026, contenente una valutazione istruttoria negativa per la modifica richiesta per l'emissione nuova E16.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì– Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. n. 148262, acquisita al prot. 99917 del 01/06/2026, ha fatto pervenire il proprio parere favorevole con prescrizioni in merito alla direzione e orientamento dell'emissione E16.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha valutato quanto segue:

- le motivazioni che hanno portato, in sede di richiesta di integrazioni, a richiedere l'espulsione delle emissioni in atmosfera in senso verticale sono legate alla massimizzazione dei fenomeni di dispersione degli inquinanti emessi e costituiscono la configurazione normalmente considerata ottimale ai fini della diffusione in atmosfera;
- la soluzione proposta per l'emissione E16 determina uno scostamento da tale configurazione senza che siano state fornite, con le integrazioni del 23.04.2026, adeguate motivazioni tecniche che rendano necessario l'orientamento dello sbocco orizzontale o addirittura sembra verso il

basso. In particolare, la risposta fornita si limita a evidenziare il possibile incremento delle perdite di carico derivante dall'inserimento di una ulteriore curva, senza tuttavia valutare configurazioni alternative che consentano comunque lo scarico verticale. Si osserva che il percorso del condotto prevede già variazioni di direzione mediante curve a 45°. Una configurazione alternativa potrebbe prevedere il prolungamento del tratto inclinato oltre la copertura dell'edificio e la successiva installazione di una curva a 45° per riportare il tratto terminale in verticale, eliminando il tratto finale orizzontale riducendo le perdite di carico. Tale soluzione consentirebbe di perseguire una configurazione emissiva maggiormente orientata verso l'alto che deve raggiungere un'altezza di 1 metro oltre il colmo del tetto.

Il proponente ha presentato osservazioni nei tempi stabiliti a seguito della comunicazione di preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., trasmesso dal SUAP del Comune di Forlì. Tali osservazioni sono poi state aggiornate con ulteriori due comunicazioni nell'ambito delle quali il proponente comunica lo spostamento la macchina laser afferente all'emissione E1, senza alcuna modifica rispetto all'autorizzato, insieme al filtro e al camino in un'altra area del capannone, ad eccezione dell'innalzamento del camino di E1 da 7,9 m a 11,5 m, e si inviano i disegni finali dei due camini (E1 ed E16) con le descrizioni fatte dall'azienda realizzatrice dell'impianto di aspirazione in merito a E16 e alle quali si allegano le piante verticali dei camini suddetti.

A seguito delle suddette comunicazioni il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di ArpaE ha presentato un'ulteriore relazione tecnica prot. n. 143726 del 05/08/2026 contenente una valutazione istruttoria positiva per le modifiche richieste per le emissioni nuova E16 ed E1, esprimendo il superamento delle criticità precedentemente sollevate in fase di preavviso di diniego.

Pertanto l'acquisizione della succitata relazione tecnica ha consentito di esprimere parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni per la nuova emissione E16 e per le modifiche alla emissione E1.

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nella precedente determinazione di autorizzazione della AUA.

L'istruttoria, effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di ArpaE sopra citati, ha consentito di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

■ **PRESCRIZIONI E INDICAZIONI**

A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

EMISSIONE N. E1 – TAGLIO LASER

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	11,5	m
Durata	20	h/g

Limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	20	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	5	mg/Nmc
Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr + Nichel e suoi composti, espressi come Ni	1	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2 – SALDATURA

Impianto di abbattimento: filtro sintetico in poliestere + pressostato differenziale

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Limiti di emissione:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E7 – LEVIGATRICE

Impianto di abbattimento: abbattitore ad umido

Portata massima	6.500	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	2	h/g
Limiti di emissione:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E8 – SALDATURA

Impianto di abbattimento: filtro sintetico in poliestere + pressostato differenziale

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Limiti di emissione:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E10 – TAGLIO LASER

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	4.800	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	20	h/g
Limiti di emissione:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	20	mg/Nmc

Monossido di Carbonio (CO)	5	mg/Nmc
Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr + Nichel e suoi composti, espressi come Ni	1	mg/Nmc

EMISSIONE N. E11 – COMBINATA LASER

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	20	h/g

Limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	20	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	5	mg/Nmc
Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr + Nichel e suoi composti, espressi come Ni	1	mg/Nmc

EMISSIONE N. E12 – SALDATURA

Portata massima	6.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E16 – TAGLIO LASER

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g

Limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	20	mg/Nmc
Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr + Nichel e suoi composti, espressi come Ni	1	mg/Nmc

EMISSIONI G1, G2 - N. 2 GENERATORI 0,1 MW ciascuno a metano

EMISSIONE G3 - N. 1 GENERATORE 0,08 MW a metano

EMISSIONE G4 - N. 1 GENERATORE 0,1 MW a metano

EMISSIONI C1, C2, C3 CALDAIE RISCALDAMENTO UFFICI E SPOGLIATOI 0,035 MW ciascuna a metano

EMISSIONE C4 CALDAIA RISCALDAMENTO 0,199 MW a metano

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

EMISSIONE E 13 - TORNITURA CON CENTRI CN

proveniente da impianti di cui alla lettera a) *“Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio come tale o come frazione oleosa delle emulsioni inferiore a 500 kg/anno”* punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

EMISSIONI E14 ed E15 - SFIATI COMPRESSORI

ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

1. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”.

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

B. PRESCRIZIONI PER LA MESSA IN ESERCIZIO E MESSA A REGIME

1. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla **nuova emissione E16** e alla **emissione modificata E1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
2. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alla **nuova emissione E16** e alla **emissione modificata E1** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
3. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 1.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 2.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
4. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **nuova emissione E16** e alla **emissione modificata E1** il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi per un periodo di 10 giorni** e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

5. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata

autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il **Gestore deve inviare** all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 4., **una relazione** che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

C. MONITORAGGI A CARICO DEL GESTORE

1. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E1, E2, E7, E8, E10, E11, E12 ed E16** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
2. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
3. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere annotati, con frequenza almeno mensile, i consumi di elettrodi per saldatura inox.
4. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel **registro dei monitoraggi discontinui** di cui al precedente punto 2. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

- c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.

D. PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

1. **Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento** degli inquinanti installato sulle **emissioni E1, E2, E7, E8, E10, E11 ed E16** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in **Appendice 2 dell'Allegato VI** della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:
- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
 - dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

E. PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

1. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio

dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

G. PUNTI DI MISURA E CAMPIONAMENTO

1. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAE) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo

fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

H. ACCESSIBILITA' NEI PUNTI DI PRELIEVO E STRUTTURE PER L'ACCESSO AI PUNTI DI PRELIEVO

1. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I

suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

I. METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

1. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali prevalenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)

Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Cromo VI e suoi composti, espressi come Cr	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Nichel e suoi composti, espressi come Ni	UNI EN 14385:2004; ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 *"Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento"*, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

■ **PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO**

Le emissioni autorizzate vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita all'atto quale parte integrante, acquisita agli atti di Arpae con prot. n. 12480 del 15/07/2026, nell'ambito del documento denominato *"3_AUA-SCHEDA-C.pdf"* dal quale è stata estrapolata con il nome *"Planimetria finale.pdf"*.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.